



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Settore ambiente

**SERVIZIO DI TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE
“LEGNO” – CER 20.01.38 E CER 15.01.03**

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Capitolato sono adottate le seguenti definizioni:

Comune: Comune di Sesto San Giovanni

Stazione appaltante: Il Settore Ambiente del Comune di Sesto San Giovanni

Impianto di destinazione: l'impianto autorizzato presso il quale vengono conferite le frazioni di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata nel Comune, come meglio specificate di seguito;

Appaltatore: l'operatore economico Appaltatore del presente servizio;

Capitolato: il presente Capitolato speciale d'appalto;

Trattamento: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento

Art. 2 Oggetto dell'appalto

L'affidamento ha per oggetto il servizio di trattamento della frazione legno - CER 200138 e 150103 - proveniente dalla raccolta differenziata effettuata nel Comune di Sesto San Giovanni.

Art. 3 – Importo a base di gara

L'importo dell'appalto posto a base di gara è determinato come segue:

- servizio di trattamento della frazione legno - CER 200138 e CER 150103;
- quantità presunta complessiva: 2.100,00 ton.;
- prezzo unitario a base d'appalto: €/ton 60,00;
- totale complessivo a base d'appalto €. 126.000,00 al netto dei costi e oneri della sicurezza, che rimangono a totale carico dell'appaltatore.

Gli importi si intendono IVA 10% esclusa; i quantitativi sono presunti e non vincolanti; la liquidazione dei corrispettivi verrà effettuata a misura.

La quantità potrà pertanto variare in aumento o diminuzione entro il quinto d'obbligo senza che l'Appaltatore abbia nulla a pretendere; l'Appaltatore, anche a fronte di variazioni delle quantità, dovrà garantire le stesse modalità e prezzi di cui alla presente procedura.

Art. 4 - Durata dell'appalto

La durata dell'appalto è stabilita in mesi 18 (diciotto) dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto.

Tale data viene indicativamente individuata nel 01/10/2022.

Art. 5– Recupero dei rifiuti

L'Appaltatore riconosce che, conformemente alla normativa in vigore, tra le finalità del presente appalto si annovera anche quella di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti conferiti favorendone il riciclo/recupero del materiale, e si impegna pertanto a perseguire tale scopo con diligenza, nei limiti delle regole tecniche applicabili secondo ragionevolezza. L'Appaltatore svolgerà le operazioni di trattamento dei rifiuti conferiti nel rispetto della normativa in vigore.

A richiesta della Stazione appaltante, l'Appaltatore dovrà fornire apposita dichiarazione attestante la percentuale di materiale recuperati.

Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto d'appalto:

- il presente Capitolato Speciale

- il disciplinare di gara
- l'offerta, le dichiarazioni ed i documenti presentati dall'Appaltatore in fase di gara.

Art. 7 - Condizioni dell'appalto e dichiarazioni

Nell'accettare le condizioni tutte del presente Capitolato e nel formulare l'offerta l'Appaltatore dichiara:

- di aver valutato tutte le circostanze ed elementi che possono influire sul costo del servizio, dei materiali, della manodopera, dei noli e dei trasporti;
- di aver preso piena ed integrale conoscenza del Capitolato Speciale d'Appalto e di accettare – senza condizioni e riserve alcune – tutte le norme e disposizioni contenute e in tutti gli atti di gara;
- di aver preso piena ed integrale conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono influire sull'esecuzione del servizio;

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dell'appalto, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal presente Capitolato o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche ed espressamente previste nel contratto. Con l'accettazione del servizio l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione dello stesso secondo le migliori norme e criteri lavorativi.

L'impianto dovrà garantire l'apertura per tutti i giorni dell'anno tranne che:

- le domeniche,
- il 1 gennaio,
- il 1 maggio,
- il 25 dicembre,

garantendo un nastro orario di 8 ore continue al giorno con apertura impianto alle ore 7.30; nei sabati e semi festivi (vigilia di Ferragosto, vigilia di Natale, il 31 dicembre nonché per ciascuna località, la ricorrenza del Santo Patrono) l'orario di apertura non potrà essere inferiore a ore 7 con inizio alle ore 7,30. Per tutti gli altri giorni festivi non rientranti nei 3 giorni citati l'Appaltatore dovrà concordare la chiusura/apertura dell'impianto preventivamente con la Stazione appaltante al fine di consentire lo svolgimento dei servizi di raccolta sul territorio.

Per il conferimento dovrà essere garantito dall'impianto un tempo breve, max 30 minuti calcolati dall'arrivo presso l'impianto e dall'uscita dall'impianto.

Ogni conferimento sarà accompagnato da idoneo documento come previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuti (formulario di identificazione rifiuto) ed al momento dell'accesso dovrà essere registrato tramite pesatura.

Ai fini della quantificazione del rifiuto e dei relativi pagamenti sarà preso in considerazione il peso rilevato a destino purché non eccedente il 1,5 % dal peso netto rilevato dalla Stazione appaltante o dal Gestore del Servizio di Igiene Urbana del Comune; in caso di pesate eccedenti alla quota del 1,5 % sarà considerato come peso valido ai fini della quantificazione e fatturazione il peso effettuato dalla stazione appaltante.

Eventuali interruzioni o sospensioni della raccolta del rifiuto, indipendentemente dalla causa, non daranno all'Appaltatore alcun diritto a compensi ed indennizzi suppletivi od integrativi di sorta. L'Appaltatore svolgerà le operazioni di smaltimento dei rifiuti conferiti nel rispetto della normativa in vigore.

Art. 8 - Modalità di esecuzione dei servizi

L'Appaltatore deve essere titolare dell'impianto o averne la piena disponibilità, deve essere pertanto titolare dell'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 alla gestione dell'impianto ovvero delle comunicazioni di cui all'art. 216 del medesimo decreto.

L'impianto deve essere operativo senza alcun elemento ostativo, e deve essere in possesso delle dovute autorizzazioni.

L'Appaltatore, nel corso dell'appalto, si impegna ad inviare trasmissione certificata di ogni informazione di carattere economico – finanziaria – organizzativa sul servizio espletato che fosse necessaria a questa Amministrazione.

Nulla sarà dovuto all'Appaltatore nell'ipotesi in cui lo stesso, di propria iniziativa e liberamente, effettui prestazioni o servizi diversi da quelli previsti nel presente Capitolato e non preventivamente autorizzati in forma scritta e certificata dal Comune.

L'Appaltatore è tenuto a segnalare immediatamente alla Stazione appaltante tutte le circostanze e irregolarità rilevate nell'espletamento delle operazioni oggetto dell'appalto che possano impedirne il loro corretto svolgimento, tramite segnalazione a mezzo PEC e contattando direttamente il Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

L'Appaltatore provvederà alla compilazione di tutta la modulistica di legge di sua competenza relativa alle attività di gestione, e dovrà fornire alla Stazione appaltante e/o la ditta incaricata della gestione e trasporto rifiuti l'eventuale assistenza e collaborazione per la compilazione di quanto di competenza di quest'ultima.

Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente capitolato, l'Appaltatore avrà l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni dettate dalle leggi e regolamento in vigore o che potranno venire emanati durante il corso del contratto, e specialmente quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica, la tutela sanitaria ed antinfortunistica del personale addetto e avente comunque rapporto con i servizi oggetto dell'appalto.

Il servizio oggetto del presente appalto è da intendersi ad ogni effetto servizio pubblico così come definito all'art. 177 del Dlgs 152/2006 e non potrà essere sospeso o abbandonato.

L'Appaltatore è obbligato a garantire il servizio a sua cura e senza aggravio di ulteriori spese anche in caso di indisponibilità dell'impianto finale alla ricezione dei rifiuti, non funzionamento dell'impianto a causa di manutenzioni, guasti, ect. In caso di arbitrario abbandono o sospensione, l'Ente appaltante potrà sostituirsi all'Appaltatore per l'esecuzione d'ufficio, addebitando gli oneri relativi all'appaltatore, salvo il risarcimento del maggior danno.

In ogni caso, verificandosi deficienza od abuso nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l'Appaltatore, regolarmente diffidato, non ottemperi agli ordini ricevuti, l'ente appaltante avrà la facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese dell'Appaltatore, i lavori necessari per il regolare andamento del servizio. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'Appaltatore dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella L. 12/06/90 n. 146 e s.m.i. per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. Non saranno considerati causa di forma maggiore – e quindi sanzionabili ai sensi del presente capitolato – scioperi del personale che dipendessero da cause direttamente imputabili al prestatore del servizio quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro. In caso di sciopero, il servizio non espletato deve essere recuperato entro le successive 24 (ventiquattro) ore.

L'attività di selezione dovrà essere documentata ed i relativi dati dovranno essere messi a disposizione della Stazione appaltante qualora fossero richiesti.

L'impianto dovrà essere atto a selezionare ed avviare a recupero il maggior quantitativo possibile dei rifiuti conferiti, avendo cura di non esporre il rifiuto all'azione degli agenti atmosferici.

Tutte le spese per lo smaltimento degli scarti derivanti dalle operazioni di recupero e trattamento, così come ogni eventuale altra spesa legata ai costi di recupero, sono da intendersi ricomprese nell'importo a base di gara e di offerta.

Le analisi dei materiali da conferire agli impianti saranno tutte e a totale carico dell'Appaltatore.

Nel caso in cui l'Appaltatore riscontri in uno dei suoi impianti che i rifiuti conferiti presentino caratteristiche di difformità rispetto alla tipologia specificata, deve avvertire immediatamente il Direttore dell'esecuzione del contratto, a mezzo telefono e via PEC, il quale, direttamente o tramite un collaboratore, si recherà all'impianto per assistere all'analisi del carico in contraddittorio con l'Appaltatore; nel caso in cui la Stazione appaltante non venga avvertita immediatamente (vale a dire entro 30 minuti dall'orario di ingresso in impianto del carico), e non possa di conseguenza essere effettuata l'analisi in contraddittorio, nulla sarà dovuto all'Appaltatore nel caso di materiale non conforme. A scadenza di ogni trimestre la ditta appaltatrice del servizio dovrà fornire all'Ente apposita documentazione attestante i quantitativi di materiale recuperato unitamente alle giustificazioni del mancato recupero.

Art. 9 - Personale dell'Appaltatore

Il personale destinato al servizio dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire.

L'Appaltatore dovrà seguire e rispettare tutte le indicazioni e le prescrizioni della vigente normativa in tema di assunzione, sicurezza sul lavoro, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori ed alle prescrizioni del proprio D.V.R.

Prima dell'inizio dell'appalto l'Appaltatore dovrà fornire al Comune:

- Il documento e le procedure che regolano gli accessi nell'impianto al fine di ridurre i possibili rischi da interferenza, da trasmettere anche al trasportatore individuato dalla A.C.

Inoltre Il Comune ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento all'appaltatore la seguente documentazione:

- i dati anagrafici dei lavoratori impiegati, l'inquadramento ed il relativo numero di iscrizione all'INPS/INAIL, avendo cura di comunicare, entro 15 giorni dal manifestarsi della causa, tutte le eventuali successive variazioni,

- l'elenco dei mezzi o attrezzature utilizzati, corredate dalla dichiarazione di conformità CE,

- il documento di valutazione dei rischi con le relative misure di sicurezza,

- il nominativo del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nonché il nominativo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,

- le attestazioni di abilitazione e formazione degli addetti autorizzati ad utilizzare attrezzature di trasporto e sollevamento (carri ponte, carrelli elevatori, piattaforme).

Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare i piani di sicurezza, le misure di prevenzione, sia individuali che collettive, previste nel D.V.R. aziendale predisposte dall'Appaltatore e le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione; lo stesso Appaltatore in qualità di datore di lavoro è tenuto a far rispettare tali disposizioni.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti; nonché causa di risoluzione del contratto di appalto se, nonostante diffida scritta, l'Appaltatore non provvederà in merito.

Oltre a quelli previsti nel presente Capitolato, l'Appaltatore è tenuto:

- ad osservare integralmente nei riguardi del personale il trattamento economico-normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i servizi;

- ad osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale, nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;

Contratti collettivi di lavoro e norme dovranno essere rispettati anche nei confronti dei soci delle cooperative.

I relativi controlli potranno essere fatti dal Comune in ogni momento.

L'Appaltatore potrà ottenere informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro applicabili nel corso dell'esecuzione del presente appalto rivolgendosi agli uffici I.N.P.S. e I.N.A.I.L.

Tenuto conto della titolarità dell'impianto di conferimento del rifiuto in capo all'Appaltatore, le specifiche procedure di coordinamento per l'accesso all'impianto dovranno essere definite dall'appaltatore in collaborazione con il gestore del servizio di Igiene Urbana del Comune o comunque con il trasportatore del rifiuto.

Art. 10 - Trasporto

Al trasporto dei rifiuti al rispettivo impianto di trattamento provvederà il Gestore del Servizio Igiene Urbana del Comune di Sesto San Giovanni.

La distanza in chilometri dell'impianto dalla sede municipale del Comune di Sesto San Giovanni, sarà determinata mediante l'utilizzo del programma del sito www.tuttocittà.it/percorso, indicando quale luogo di partenza la sede comunale di piazza della resistenza 20 e quale luogo di destinazione l'indirizzo completo degli impianti di destinazione. Verranno inseriti i seguenti parametri:

-) cliccare "percorso più breve";
-) cliccare "mezzo pesante".

In caso di:

- impianto ubicato ad una distanza **superiore a 100 km** dalla sede comunale di Sesto San Giovanni,
- conferimento temporaneo ad impianto diverso da quello indicato nell'offerta (indisponibile per qualsivoglia motivo o causa) ubicato ad una distanza **superiore a 100 km** dalla sede comunale di Sesto San Giovanni,

i costi aggiuntivi di trasporto per la distanza eccedente i 100 km, **calcolata sui percorsi sia di andata che di ritorno**, saranno totalmente a carico dell'aggiudicatario e gli saranno direttamente fatturati dal Comune.

L'aggiudicatario pertanto provvederà a liquidarne i relativi importi direttamente al Comune, al costo unitario di **€ 0,20*ton*km + IVA 22% di legge**.

Art. 11 - Gestione amministrativa

L'Appaltatore è tenuto ad inviare la fotocopia del formulario di identificazione rifiuto timbrato e firmato per accettazione dall'impianto di smaltimento, completo di registrazione del peso a destino. Tale fotocopia dovrà essere trasmessa al Gestore del Servizio Igiene Urbana del Comune di Sesto San Giovanni, e contestualmente al Comune entro 3 gg. dalla data di conferimento tramite uno dei seguenti mezzi: PEC agli indirizzi che saranno comunicati prima dell'avvio del Servizio.

A scadenza mensile l'Appaltatore dovrà fornire all'Ente appaltante apposita documentazione, relativa a tutti i dati dei conferimenti effettuati su opportuno supporto informatico, attestante le quantità conferite dal Comune e tutti i dati desunti dai formulari.

Art. 12 - Modalità di fatturazione

Le prestazioni oggetto del presente appalto saranno fatturate al Comune mensilmente. Ad ogni fattura, dovrà essere allegata l'opportuna documentazione che quantifichi il servizio reso, ovvero il prospetto di dettaglio dei conferimenti, riportante codice CER, n. del formulario, data e ora di conferimento, impianto

di destinazione, peso riscontrato a destino, *corredato dai tagliandi di pesatura dei rifiuti per ogni conferimento*. Le fatture dovranno riportare il numero di CIG, comunicato con lettera al momento dell'aggiudicazione; in mancanza del numero di CIG non sarà liquidata la fattura.

Le fatture e la relativa documentazione dovranno pervenire alla Stazione appaltante entro il giorno 10 del mese successivo all'effettuazione dei servizi. La trasmissione delle fatture dovrà avvenire esclusivamente in formato elettronico *attraverso il Sistema di Interscambio (D.M. 55/2013)*. La data di accettazione da parte del competente Ufficio del Comune di Sesto San Giovanni farà fede per la decorrenza dei termini di pagamento come determinati dal presente capitolato.

Si precisa che l'IVA al 10 %, verrà saldata dal Comune di Sesto San Giovanni direttamente all'Erario nel regime dello Split Payment (L. 190/2014 – DM 23/01/2015).

Art. 13 - Pagamenti all'appaltatore e anticipazione

In merito agli Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, l'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3) della legge 13 Agosto 2010 N° 136 e successive modifiche. Inoltre si impegna a comunicare almeno 10 giorni prima del 1° pagamento, i conti correnti dedicati alla commessa e gli estremi delle persone abilitate ad operarvi, oltre ad indicare in fattura il CIG relativo al servizio. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – Ufficio territoriale competente – della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I costi dell'appalto sono stabiliti negli importi pari a quelli indicati in offerta dalla ditta appaltatrice, espressi in Euro/tonnellata. Detta offerta si intende al netto di IVA e comprensiva di ecotassa ed eventuale contributo ambientale. L'appaltatore rinuncia pertanto espressamente a qualsivoglia domanda di rimborso dei contributi sopra-riciamati, laddove corrisposti nella misura stabilita dalle disposizioni regionali, riconoscendo che detto tributo, ove applicabile, è già compreso nell'importo contrattuale. Qualora si riscontrassero incongruità tra le fatture ricevute e la documentazione inerente i servizi effettuati, la Stazione appaltante provvederà al respingimento della fattura elettronica, mediante il Sistema di Interscambio. La Stazione appaltante segnalerà, altresì, mediante PEC, tali evenienze e indicherà il tempo massimo a disposizione dell'Appaltatore per le necessarie correzioni. Il pagamento delle fatture emesse dalla ditta appaltatrice avverrà tramite bonifico bancario a 60 (sessanta) giorni dalla data di accettazione della fattura. Eventuali interessi moratori relativi ai pagamenti saranno determinati esclusivamente nella misura del saggio legale, ai sensi dell'art. 1284 del Codice Civile. Gli importi relativi ad eventuali conguagli che si rendessero necessari, saranno regolarizzati con la fatturazione successiva.

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016, alla Ditta è dovuta una somma, a titolo di anticipazione del prezzo, pari al 20% (venti per cento) dell'importo annuale del contratto. Per il primo anno, l'erogazione dell'anticipazione, su richiesta dell'appaltatore, viene effettuata entro 15 (quindici) giorni dalla data che verrà definita tra le parti.

Per gli anni successivi, l'erogazione dell'anticipazione verrà effettuata, su richiesta dell'appaltatore, entro 15 (quindici) giorni dal 15 gennaio di ciascun anno ed è subordinata allo svolgimento regolare del servizio da parte della Ditta.

L'erogazione dell'anticipazione del prezzo avviene in ogni caso dietro il rilascio di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa che la Ditta dovrà annualmente presentare al Comune, di importo pari al valore annuale dell'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa.

L'anticipazione annuale del prezzo è recuperata progressivamente dal Comune nel corso dello stesso anno di riferimento mediante trattenuta, sulle singole fatture mensili, di uno stesso importo che complessivamente porta al raggiungimento del valore dell'anticipazione erogata.

L'anticipazione è revocata se l'esecuzione del servizio non procede regolarmente e, in tale caso, il Comune ha diritto di escutere la garanzia rilasciata dalla Ditta.

Art. 14 – Autorizzazioni

L'Appaltatore è tenuto ad informare immediatamente il Comune di eventuali sospensioni, revoche o limitazione delle prescritte autorizzazioni, regionali o nazionali, comminate a suo carico o agli impianti nei quali vengono conferiti i rifiuti. Resta inteso che la sospensione, la revoca o la limitazione delle autorizzazioni necessarie per svolgere il servizio, sarà causa di immediata risoluzione del contratto di appalto, rimanendo a carico dell'Appaltatore il risarcimento di tutti i danni eventualmente derivati al Comune ed ai terzi, nonché ogni responsabilità conseguente alla mancata notifica al Comune della situazione.

In caso di fermi impianto di durata temporanea, non superiore a 60 gg, l'appaltatore potrà provvedere alla prestazione del servizio in regime di subappalto/sub-contratto, nel rispetto del presente contratto e della normativa vigente, con particolare riferimento al D.l.vo 50/16.

Art. 15 - Cessione del contratto

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto. Nel caso l'Appaltatore, o una Ditta facente parte dell'Associazione temporanea di Imprese, parzialmente o totalmente, venisse incorporato in altra Azienda, o avesse luogo una cessione d'azienda o ramo d'azienda, e/o negli altri casi in cui l'Appaltatore sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica, sarà facoltà della Stazione appaltante risolvere il contratto qualora venga verificata l'incapacità del nuovo soggetto di fare adeguatamente fronte ai servizi oggetto dell'appalto con le modalità dell'aggiudicante originale.

Art. 16 – Subappalto e/o sub-contratto

L'affidamento in subappalto di parte del servizio non è ammesso conformemente alle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, poiché il frazionamento dello stesso comporterebbe una disomogeneità nell'esecuzione delle prestazioni, a discapito dell'efficienza ed efficacia del servizio da svolgere. Inoltre si rende indispensabile la presenza di un unico operatore al fine di garantire il coordinamento e l'ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse umane e strumentali a disposizione della commessa, ed al fine di evitare aumenti dei costi legati a diseconomie di scala.

Nel caso di sub-contratti, limitati esclusivamente alla necessità di conferire a diverso impianto per le motivazioni di cui al precedente art. 14, l'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione/servizio, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio affidato.

Art. 17 – Penalità

In caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, ferma restando la facoltà del Comune di risoluzione del contratto ove ne ricorrono i presupposti, l'appaltatore, oltre all'obbligo di ovviare, in un termine stabilito dalla stazione appaltante all'infrazione contestata ed al pagamento degli eventuali maggiori danni subiti dal Comune direttamente o indirettamente, è tenuto al pagamento di una penalità dell'importo variabile a seconda della inadempienza riscontrata e riferita espressamente alle seguenti situazioni:

- superati i 30 minuti calcolati dall'arrivo dell'automezzo presso l'impianto di conferimento e conclusi con dall'uscita del mezzo dall'impianto medesimo, l'aggiudicataria corrisponderà alla stazione appaltante una penale pari a €. 50,00 per ogni 30 minuti di permanenza ulteriore presso l'impianto;

- salvo i casi di forza maggiore, in caso di chiusura dell'impianto senza preventiva comunicazione con preavviso di almeno 5 giorni lavorativi, alla ditta appaltatrice, oltre ai casi previsti di cui al successivo art. 20), verrà applicata una penale pari a €. 100,00 per ogni giorno di chiusura;
- in caso di mancato rispetto dell'art. 10) gestione amministrativa del presente capitolato, verrà applicata una penale pari a €. 5,00 per ogni giorno di ritardo per cad/formulario non trasmesso, nei termini pattuiti;
- in caso di mancata consegna di materiale o documenti previsti nel presente Capitolato: € 10,00 per ogni giorno di ritardo trascorsi 30 giorni dalla data della richiesta.

Le penali di cui al precedente comma sono applicate in misura doppia nel caso di recidiva specifica. L'applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale l'appaltatore avrà la facoltà di presentare controdeduzione entro 15 giorni dalla notifica della contestazione.

Verificandosi deficienze od abuso nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l'appaltatore regolarmente diffidato, non ottemperi agli ordini ricevuti e nei tempi indicati, Il Comune avrà la facoltà di rivolgersi ad altra impresa del settore e fare eseguire d'ufficio a spese dell'appaltatore il regolare adempimento dei servizi, fatta salva l'applicazione delle penalità contrattuali del maggior danno subito dalla stazione appaltante.

La sommatoria delle penali applicate in riferimento alla sopra riportata tabella, potrà raggiungere l'importo massimo del 10% (dieci per cento) del valore del contratto. Il raggiungimento di tale importo massimo costituirà motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c.

Art. 18 - Garanzia di esecuzione

La cauzione definitiva è regolata dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., a garanzia degli obblighi derivanti dal capitolato, o per eventuale risarcimento danni, nonché per il rimborso delle spese che la Stazione appaltante dovesse eventualmente sostenere durante l'esecuzione del contratto a causa di inadempimento dell'Appaltatore a quanto previsto dal capitolato, l'Appaltatore dovrà provvedere alla costituzione della cauzione definitiva entro 10 gg. solari dalla data di trasmissione della comunicazione di aggiudicazione, per l'importo stabilito dal medesimo articolo.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del c.c.;
- l'operatività della garanzia medesima entro 15 gg. a semplice richiesta scritta dell'azienda.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dell'intero servizio da parte dell'Appaltatore; pertanto, lo svincolo della suddetta garanzia potrà essere effettuato solo dopo la ricezione da parte dell'Appaltatore del suddetto documento.

Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.

Art. 19 – Copertura assicurativa

L'Appaltatore si assume in proprio ogni responsabilità ai sensi di legge, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi oggetto delle prestazioni contrattuali riferibili all'Appaltatore stesso, anche se eseguite da parte di terzi. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Comune dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'Appaltatore è obbligato altresì ad attivare adeguate coperture assicurative rapportate alle attività svolte oggetto del Capitolato tecnico della presente procedura. In particolare, dovranno essere operanti per tutta la durata del Contratto le seguenti polizze assicurative:

- una polizza Assicurativa RCTO – responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, a copertura dei rischi oggetto dell'appalto e con un massimale non inferiore a € 5.000.000 per sinistro, con un limite, relativamente alla garanzia RCO, non inferiore a € 2.500.000 per prestatore di lavoro infortunato. Eventuali franchigie e/o scoperti previsti dalle condizioni contrattuali non saranno opponibili a terzi.

- una polizza assicurativa a garanzia della Responsabilità civile Inquinamento per danni materiali e diretti a persone e/o cose e/o all'ambiente derivanti da eventi inquinanti le gradualità con un massimale non inferiore ad € 3.000.000 per sinistro;

L'Appaltatore è obbligato, altresì, ad attivare adeguate coperture assicurative rapportate alle attività svolte oggetto del Capitolato tecnico della presente procedura.

L'Appaltatore è tenuto a produrre copia delle relative polizze all'atto della stipula del Contratto. L'Aggiudicatario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni di leggi, regolamenti e norme in vigore od emanate in corso di contratto, in particolare quelle riguardanti il servizio in oggetto.

Art. 20 - Risoluzione del contratto

La risoluzione del contratto è regolamentata dall'art. 108 del D.Lgs n. 50 del 2016. Inoltre in aggiunta a quanto previsto dall'art. 1453 del c.c., nel caso in cui l'Appaltatore trascurasse ripetutamente od in modo grave gli adempimenti previsti nel presente capitolato, il contratto si intenderà risolto ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 1456 del c.c., con diritto della Stazione appaltante, senza altro avviso, di procedere all'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni altro danno patito in relazione ai maggiori costi relativi all'affidamento del servizio. Inoltre, il contratto di intenderà risolto nei seguenti casi:

- arbitrario abbandono e/o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi da parte dell'Appaltatore;
- perdita dei requisiti previsti dalla normativa vigente per ottenere l'autorizzazione degli impianti;
- sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante e/o responsabile tecnico dell'Appaltatore per un reato contro la Pubblica Amministrazione;
- frode nell'esecuzione dei servizi;
- totale o parziale cessione del contratto a terzi;
- cessione di attività;
- concordato preventivo;
- fallimento;
- per motivi di pubblico interesse se documentati e giustificati;
- non rispondenza dei servizi a quanto richiesto nel presente capitolato;
- manifesta incapacità ed inidoneità nell'esecuzione dei servizi;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza sul lavoro e sulle assicurazioni obbligatorie;
- abbandono di rifiuti.

Art. 21 – Recesso

Il recesso del contratto è regolamentato dall'art. 109 del D.Lgs N° 50 del 2016.

Art. 22 – Esecuzione in danno

E' fatta salva la possibilità per il Comune in caso di inadempimento totale o parziale da parte dell'Appaltatore, di ordinare ad altra impresa terza l'esecuzione, ai prezzi e alle condizioni di mercato, delle attività non svolte, addebitando all'Appaltatore i relativi costi ed i danni eventualmente subiti. In tal

caso, la stazione appaltante provvederà, entro tre giorni dall'invio della contestazione di inadempimento, a comunicare al contraente inadempiente l'affidamento a soggetti terzi dell'esecuzione in danno. Il contraente inadempiente è tenuto a rimborsare la stazione appaltante delle maggiori spese sostenute rispetto a quelle previste dal contratto. Per i costi sostenuti e per la rifusione dei danni, la committente potrà rivalersi direttamente sugli eventuali crediti vantati dall'Appaltatore ovvero, in assenza, sulla garanzia fideiussoria che dovrà essere immediatamente reintegrata. Nel caso di minor spesa, nulla è dovuto all'appaltatore.

Art. 23 - Referente della Stazione appaltante

La Stazione appaltante nominerà un Direttore di esecuzione, oltre al R.U.P., per la gestione del contratto. Tali figure possono essere supportate da altri soggetti all'uopo individuati dalla stazione appaltante. Il Comune impartisce all'Appaltatore, nella figura delle persone che verranno indicate, le disposizioni mediante ordini di servizio (tramite telefono, via email o PEC) per la corretta esecuzione dell'appalto.

Art. 24 - Referenti dell'Appaltatore

Prima dell'inizio del servizio, l'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto alla Stazione appaltante i nominativi e i riferimenti telefonici e e-mail delle persone referenti per l'appalto in generale e per ciascun impianto interessato. Dette persone dovranno essere reperibili per tutta la durata dell'appalto, rappresenteranno l'Appaltatore e gli impianti interessati, e saranno incaricate di ricevere gli ordini di servizio e tutte le comunicazioni relative all'esecuzione dell'appalto. Eventuali sostituzioni dovranno essere preventivamente comunicate per iscritto alla Stazione appaltante.

Art. 25 – Vigilanza e controllo

La stazione appaltante si riserva di effettuare in qualsiasi momento nel corso dell'appalto visite ispettive agli impianti, finalizzate al controllo delle attività oggetto dell'appalto stesso.

Art. 26 - Variazione di ragione sociale, sede o indirizzo da parte dell'Appaltatore

Ogni variazione di ragione sociale, sede od indirizzo dell'Appaltatore, o di ciascun impianto interessato, dovrà essere tassativamente e tempestivamente comunicato per iscritto alla stazione appaltante. L'eventuale nuova Società o impianto sarà tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni presenti nel presente capitolato.

Art. 27 - Riservatezza delle informazioni ed informativa sulla privacy

L'Appaltatore dovrà impegnarsi, anche per personale di tutti gli impianti interessati, a trattare come confidenziali e riservate tutte le informazioni (di carattere tecnico, commerciale, economico e finanziario) nonché tutti i documenti ricevuti dalla Stazione appaltante o di cui dovessero venire a conoscenza nell'esecuzione del contratto, impegnandosi ad utilizzare le informazioni esclusivamente per l'esecuzione del contratto. L'Appaltatore, a sua volta, dichiara di prestare, con la sottoscrizione dell'informativa che verrà allegata, il proprio consenso al trattamento da parte della Stazione appaltante dei dati ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e Reg UE 2016/679.

Art. 28 - Firma del contratto

Il contratto verrà concluso secondo quanto previsto dall'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. In caso di mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all'Appaltatore, la Stazione appaltante procederà alla dichiarazione di decadenza dall'aggiudicazione, potrà richiedere i danni eventualmente subiti ai sensi di quanto stabilito dal c.c., oltre ad incamerare la cauzione provvisoria, ed il servizio potrà

essere affidato alla Ditta o Associazione Temporanea di Imprese risultante seconda nella graduatoria di gara. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e disposizioni nazionali e regionali in materia di rifiuti, dei regolamenti locali in materia di gestione dei rifiuti urbani, nonché delle altre leggi in materia di appalti di servizi e di opere pubbliche in quanto applicabili. Il presente capitolato fa parte integrate del contratto di appalto.

Art. 29 - Varianti, revisione prezzi

Eventuali varianti in aumento o in diminuzione al contratto, verranno eseguite secondo le modalità di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, in particolare in base al comma 12: *“La Stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso, l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”*.

Fatto salvo quanto sopra, non sono ammesse ulteriori variazioni del prezzo in corso nella durata dell'appalto.

Art. 30 – Cooperazione

E' fatto obbligo al personale dipendente dell'Appaltatore e degli impianti interessati di segnalare al competente ufficio quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento dei compiti assegnati, possano impedire il regolare adempimento del servizio.

Art. 31 - Riferimento a norme di diritto vigente

Per quanto non risulti contemplato nel presente capitolato speciale si rinvia alle leggi e regolamenti in vigore, con particolare riferimento al D.L.vo 50/16. Le parti si danno reciprocamente atto che i servizi oggetto del presente capitolato speciale potranno subire modificazioni/integrazioni durante il periodo di vigenza del medesimo in dipendenza del mutamento del quadro normativo di riferimento nazionale e regionale e si obbligano vicendevolmente al rispetto di dette normative per tutta la durata dell'appalto, restando invariate le quantificazioni economiche dei corrispettivi e le loro modalità di computo come previste dal presente capitolato.

Art. 32 – Controversie

Per ogni controversia che possa verificarsi in ordine all'adempimento di quanto previsto dal presente capitolato, si rimanda a quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016, capo I, Ricorsi giurisdizionali, e capo II, Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento di un accordo bonario, sono devolute in via esclusiva alla Autorità giudiziaria competente ed è esclusa la competenza arbitrale.

Art. 33 - Spese a carico dell'Appaltatore

Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore tutte le spese, imposte e tasse inerenti al presente contratto, quali quelle di bollo quietanza, diritti fissi, di segreteria, di scritturazione, di registrazione ed altro.